

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 9 ottobre 2001)

- Visto il d.d.l. n. 1456/C “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, nella parte contenente disposizioni per incentivare l’emersione dell’economia sommersa;
- Tenuto conto che in base a tale provvedimento gli imprenditori che presentano la dichiarazione di emersione estinguono il loro debito contributivo attraverso il versamento di una contribuzione sostitutiva commisurata al maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi e dichiarati;
- Considerato che ai sensi del d.d.l. in questione il versamento della contribuzione sostitutiva non determina la costituzione o l’implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori, rimanendo a esclusivo carico di questi ultimi la “possibilità” di ricostituire in tutto o in parte la propria posizione pensionistica per gli anni pregressi;
- Rilevato che, secondo la normativa in materia, l’obbligazione contributiva è indivisibile sia per la quota del lavoratore che del datore di lavoro e che, pertanto, una volta perfezionatosi il concordato, il lavoratore interessato potrebbe assumere iniziative, nei confronti del datore di lavoro e dell’Istituto, per ottenere l’accreditamento dei contributi sulla propria posizione assicurativa;
- Considerato, peraltro, che il disegno di legge medesimo non esclude che il lavoratore eserciti la facoltà di attivare, nei confronti del datore di lavoro, denuncia per mancata assicurazione, chiedendo all’Istituto di effettuare il recupero contributivo;
- Visto l’art. 3, comma 9 della legge 8.8.1995, n. 335, il quale stabilisce che il termine prescrizione di cinque anni, relativo ai contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si amplia a 10 anni nel caso di denuncia presentata dal lavoratore;
- Ritenuto che tale disallineamento normativo potrebbe comportare anche per le aziende incertezze nell’applicazione della sanatoria in caso di emersione;
- Tenuto conto che il fenomeno del contenzioso già presenta elementi di grave criticità per l’Istituto e che, quindi, si impone l’assoluta necessità di scongiurare un ulteriore sviluppo attraverso interventi mirati alla fase di predisposizione dei provvedimenti legislativi;
- Consapevole che la regolamentazione della materia è demandata agli Organi legislativi ed alle Parti sociali e che al Consiglio spetta soltanto il compito di segnalare agli Organi politici eventuali anomalie di carattere tecnico derivanti dalla formulazione delle iniziative legislative in corso;

EVIDENZIA

la necessità di pervenire ad un testo normativo in grado di evitare che i contrasti applicativi trovino soluzione attraverso il contenzioso giudiziario, con un aggravio di costi per il bilancio dell'Istituto e per gli utenti

DA' MANDATO

al proprio Presidente di rappresentare con la massima urgenza agli Organi di Governo ed alle Parti sociali le problematiche evidenziate in premessa.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)